



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

Nuove modifiche al decreto ministeriale 21 ottobre 2024 n. 1659 recante “*Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all’art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.*”

IL MINISTRO

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo:

- all’articolo 20 (*Valutazione dei progetti di ricerca*): “1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 1, comma 870, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione ((...)) secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare ((...)). Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni”.
- all’articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*): 1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare:
 - a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte;
 - b) definisce gli elenchi dei componenti dei comitati di valutazione, ove previsti dal decreto del Ministro dell’università e della ricerca di cui all’articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 21-bis;
 - c) se previsto dai rispettivi bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi;
 - d) definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per l’affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca;
 - e) predisporre rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.”

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 9 gennaio 2020), “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali*” convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) ed, in particolare, l’articolo 61 che nell’istituire il Fondo italiano per la scienza prevede che: “1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo, denominato “Fondo italiano per la scienza” con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*" (GU Serie Generale n.310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 49) che, all'articolo 1, comma 311, ha disposto che "*La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*".

VISTO il d.P.R. 21 ottobre 2022, con cui la Sen. Anna Maria Bernini, è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca* (di seguito, anche solo MUR) ed il d.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), "*Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca*";

VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 74 del 26 marzo 2021), recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MUR;

VISTO il decreto ministeriale del 23 dicembre 2021, n. 1326 recante "*Nuove disposizioni procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale*";

VISTO il decreto ministeriale del 22 luglio 2022, n. 919 ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera b), ai sensi del quale i vincitori dei programmi di ricerca "*FIS – Fondo Italiano per la Scienza*", in qualità di "*Principal Investigator*" (PI), ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta: i. in qualità di ricercatori a tempo determinato di cui al citato comma 3 dell'articolo 24, della legge n. 240 del 2010, nel caso di vincitori di progetti "*Starting Grant*"; ii. in qualità di professori di seconda o di prima fascia, nel caso di vincitori di progetti "*Advanced Grant*".

VISTO il decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116 recate "*Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106*".

VISTO il decreto ministeriale del 21 ottobre 2024, n. 1659 recate "*Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, recante "Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all'art 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106"* ed in particolare l'articolo 3 (*Modifiche all'articolo 6 "Valutazione delle proposte"* del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116) che al comma 1 lett. a) prevede che:

- *All'articolo 6 del decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, a) il comma 5 è come di seguito riformulato:
"5. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali (FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare) è condotta da appositi Comitati di Valutazione (CdV o Panel) i cui componenti, in possesso di alta qualificazione scientifica, sono individuati, in funzione della numerosità delle proposte da valutare, sulla base degli elenchi definiti dal CNVR. I CdV sono nominati dal MUR con apposito provvedimento e, secondo le previsioni del bando, riferiti a ciascun Macrosettore ovvero a ciascuno dei settori ERC. I CdV sono composti da un numero massimo di 45 ETS qualora organizzati per Macrosettore ovvero da un numero massimo 196 esperti se organizzati per settore ERC. Il numero effettivo dei componenti di ciascun CdV, nei limiti di cui al*



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

periodo precedente, è determinato sulla base dell'eterogeneità della composizione scientifica del singolo Macrosettore/ settore ERC e della numerosità delle proposte progettuali pervenute. Nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma qualora i Cdv vengano organizzati per Macrosettore questi possono essere determinati con riferimento a ciascuno schema di finanziamento.

- VISTO** il decreto ministeriale del 19 novembre 2024 n. 1776 recante “*Modifiche al decreto ministeriale del 21 ottobre 2024 n. 1659 recante “Modifiche al decreto ministeriale del 1° marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all’art. 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.*”
- VISTO** il decreto ministeriale del 12 febbraio 2025 n° 126 recante “*Modifiche al d.m. 1 marzo 2023, n. 116, recante “Nuove disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui all’art 61 del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” e al d.m. 22 luglio 2022, n. 919, recante “Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal MUR di cui all’art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni”;*”
- VISTO** il Decreto Direttoriale del 21 novembre 2024 n. 1802 recante “*Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la scienza 2024 - 2025 (BANDO FIS 3)*” come modificato ed integrato dal decreto direttoriale n. 63 del 23 gennaio 2025 recante “*Integrazioni e modifiche al D.D. 1802 del 21 novembre 2024. Proroga del termine di presentazione delle domande*”;
- VISTA** la proposta avanzata dal Comitato nazionale di valutazione della Ricerca nella seduta del 30 aprile 2025 (Verbale n. 70) volta ad aggiornare le previsioni di cui all’articolo 6 del d.m. 1° marzo 2023, n. 116 come modificato dall’articolo 3 del d.m. 21 ottobre 2024, n. 1659 con l’obiettivo di aumentare il numero degli esperti valutatori, al fine di assicurare un processo valutativo adeguato alle esigenze emerse a seguito della chiusura dello sportello telematico per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto Bando FIS 3, avvenuta in data 18 marzo 2025 per l’elevato numero di domande pervenute, che ha superato ampiamente le previsioni iniziali;
- RILEVATO** che, a seguito della medesima circostanza riguardante la numerosità delle proposte progettuali oggetto di sottomissione il CNVR ritiene necessario adottare misure organizzative straordinarie consistenti nell’incremento del numero dei componenti dei Comitati di valutazione, attualmente fissato in 196 unità se organizzati per settori ERC, fino a un massimo di 420 unità, al fine di costituire Comitati più ampi, con un numero massimo di componenti pari a 15, migliorando così l’efficienza e la tempestività del processo valutativo, in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza e competenza tecnica previsti dal bando;
- ATTESO** che tale aggiornamento consente di salvaguardare la qualità del processo di valutazione, garantire l’efficace gestione delle attività valutative dei Comitati nonché tutelare l’interesse pubblico al finanziamento della ricerca fondamentale di alto profilo, in linea con i criteri di eccellenza scientifica, ispirati ai principi dell’European Research Council (ERC);
- RITENUTO** pertanto necessario accogliere le indicazioni formulate dal Comitato Nazionale per la Valutazione della Ricerca (CNVR), a seguito dell’eccezionale numero di domande pervenute nell’ambito del Bando FIS 3, e di procedere conseguentemente all’aggiornamento del decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1659, al fine di adeguare l’assetto procedurale e gestionale del Fondo Italiano per la Scienza alle esigenze straordinarie manifestatesi in fase attuativa;



Al Ministro dell'Università e della Ricerca

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 3, comma 1, lett. a) del d.m. 21 ottobre 2024, n. 1659)

Il d.m. 21 ottobre 2024, n. 1659, art. 3, comma 1 lett. a) è riformulato come segue:

“5. La prima fase di valutazione delle proposte progettuali (FASE 1 – Valutazione tecnico - scientifica preliminare) è condotta da appositi Comitati di Valutazione (CdV o Panel) i cui componenti, in possesso di alta qualificazione scientifica, sono individuati, in funzione della numerosità delle proposte da valutare, sulla base degli elenchi definiti dal CNVR. I CdV sono nominati dal MUR con apposito provvedimento e, secondo le previsioni del bando, riferiti a ciascun Macrosettore ovvero a ciascuno dei settori ERC. Fermo restando che ciascun CdV non può avere più di 15 ETS, i CdV possono essere composti da un numero massimo di 45 ETS qualora siano organizzati per Macrosettore ERC ovvero possono essere composti da un numero massimo complessivo di 420 ETS qualora siano organizzati per settore ERC. Il numero effettivo dei componenti di ciascun CdV, nei limiti di cui al periodo precedente, è determinato sulla base dell'eterogeneità della composizione scientifica del singolo Macrosettore/settore ERC e della numerosità delle proposte progettuali pervenute. Nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma qualora i CdV vengano organizzati per Macrosettore questi possono essere determinati con riferimento a ciascuno schema di finanziamento.”

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per i seguiti di competenza.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini